

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4038

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1999

—————

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999,
n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, detta disposizioni di straordinaria necessità ed urgenza correlate alla imminente operatività della riforma ordinamentale - destinata a segnare una svolta significativa nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese - intesa alla istituzione del giudice unico di primo grado, secondo le previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (previsioni che, a mente dell'articolo 247 del decreto legislativo medesimo, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188, diverranno efficaci il prossimo 2 giugno 1999).

Gli obiettivi perseguiti sono di duplice ordine. Da un lato, ed *in primis*, vi è l'esigenza specifica, fortemente avvertita, di differire la data di efficacia delle disposizioni che regolano la ripartizione degli affari penali tra il tribunale in composizione collegiale ed il tribunale in composizione monocratica (e di quelle ad esse strettamente collegate), in vista dell'approvazione definitiva della revisione, di taglio maggiormente «garantista», del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, attualmente in fase di avanzato esame da parte del Parlamento. Dall'altro lato, ed in pari tempo, vi è la necessità di affrontare, con opportuni aggiustamenti d'assetto, questioni di ordine *lato sensu* organizzativo - concernenti segnatamente l'operatività delle istituende sezioni lavoro delle corti di appello, la predisposizione delle nuove tabelle degli uffici giudicanti, la tenuta dei registri in materia penale ed infine la destinazione dei magistrati «perdenti-posto» - che, sulla base della situazione riscontrabile alla vigilia, richiedono interventi idonei a favorire l'attività degli uffici giudiziari nella prima e più delicata fase di attuazione della riforma.

In tale ottica, come è evidente, assumono centrale importanza le norme (articolo 3 del decreto-legge) che stabiliscono il differimento della data di efficacia delle nuove disposizioni sul riparto delle attribuzioni tra giudice monocratico e giudice collegiale.

Passando all'esame dei singoli articoli, si segnala che l'articolo 1 del decreto-legge provvede a modificare l'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 del 1998, aumentando ad un anno il termine - già fissato in centottanta giorni - entro il quale, con decorrenza dalla data di efficacia del decreto legislativo medesimo, i magistrati titolari dei posti «direttivi» e «semidirettivi» nei soppressi uffici di pretura e di procura della Repubblica presso la pretura (cosiddetti «perdenti-posto») possono chiedere l'assegnazione a posti vacanti pubblicati, ovvero la destinazione, anche in soprannumero, alle funzioni indicate nel comma 3 dello stesso articolo 37.

La modifica mira principalmente a smussare le tensioni connesse alla ricollocazione dei magistrati in parola, riconoscendo ad essi un più ampio *spatium deliberandi* al fine della presentazione delle richieste di nuova destinazione, prima che scatti il meccanismo di assegnazione automatica, in qualità di giudice o di sostituto, al tribunale o alla procura della Repubblica presso il tribunale cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi (comma 4 del citato articolo 37). L'aumento del termine può peraltro anche contribuire, nell'immediato, ad una migliore riorganizzazione delle strutture giudiziarie, consentendo di giovare, a tal fine, per un più congruo lasso temporale, delle professionalità dei dirigenti degli uffici soppressi: e ciò in correlazione al disposto del comma 1 del medesimo articolo 37, in forza del quale i magistrati titolari dei posti

di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale (i quali, nelle more della destinazione ai nuovi incarichi o alle nuove funzioni, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi) collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati.

L'articolo 2 del decreto-legge è finalizzato, a sua volta, a facilitare l'avvio della devoluzione alla corte di appello della competenza (già spettante al tribunale) in materia di appello avverso le sentenze emesse nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie (articolo 433, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 51 del 1998): devoluzione che implica l'istituzione *ex novo*, presso le corti di appello, di apposite sezioni incaricate esclusivamente della trattazione delle controversie in questione (articolo 54 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 51 del 1998).

L'impossibilità di predisporre in tempi rapidi articolazioni giudiziarie idonee a smaltire un rilevante flusso di cause - anche a fronte dell'esigenza di garantire che l'impugnazione sia oggetto di esame da parte di giudici dotati di un adeguato livello di specializzazione nella materia - rende necessario prefigurare un avvio delle articolazioni medesime più graduale e meglio calibrato rispetto a quello delineato dal decreto sul «giudice unico», alla stregua del quale, sostanzialmente, tutti gli appelli proposti *in subiecta materia* dopo il 2 giugno 1999, anche se relativi a giudizi in corso, dovrebbero essere decisi dalle corti di appello (articoli 132 e 134 del decreto legislativo n. 51 del 1998), le quali verrebbero così immediatamente gravate da un significativo carico di lavoro specialistico.

Rettificando siffatta impostazione, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge stabilisce, per converso, tramite l'aggiunta di un nuovo articolo 134-*bis* al decreto legislativo n. 51 del 1998, che fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie introdotte prima della data di efficacia del decreto sul «giudice unico» (tanto se ancora pendenti davanti al pretore, quanto se già decise dal medesimo con sentenza ancora suscettiva di impugnazione), l'appello vada proposto davanti al tribunale: il che val quanto dire che nel periodo intercorrente tra il 2 giugno ed il 31 dicembre 1999 le corti di appello saranno chiamate a decidere esclusivamente sugli appelli in materia lavoristica - numericamente assai più ridotti - relativi a sentenze emesse in cause regolate *ab origine* dalla nuova normativa «a regime», in quanto instaurate dopo la data di efficacia del decreto di riforma.

La soluzione adottata è foriera, in verità, d'una apparente anomalia: poichè, infatti, in base alla disposizione transitoria di cui all'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 51 del 1998, le cause civili pendenti davanti al pretore vengono di norma definite dal tribunale, si potrà verificare che sull'appello debba giudicare il medesimo organo giudiziario che ha emesso la sentenza impugnata, in deroga al principio - generalmente accolto dal nostro ordinamento - in virtù del quale il gravame viene conosciuto da un giudice (inteso come ufficio giudiziario) diverso e superiore rispetto a quello che ha pronunciato in primo grado.

Va escluso, nondimeno, che la segnalata anomalia si traduca in una deviazione intollerabile rispetto alle linee guida del sistema processuale, e tanto meno che essa ridondi in un vizio di illegittimità costituzionale. Per un verso, infatti, essa risponde, in una prospettiva del tutto straordinaria e transeunte, ad una esigenza particolarmente cogente, quale quella di strutturare l'ordinamento in modo da assicurare una capacità

di risposta tendenzialmente adeguata alla domanda di giustizia. Per altro verso e soprattutto, poi, l'«effettività» dell'appello – intesa come garanzia di maggiore competenza del giudice del gravame e maggiore ponderazione della relativa decisione – viene comunque salvaguardata prevedendo che il tribunale, in deroga alla regola generale stabilita dal primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile (come modificato dall'articolo 74 del decreto legislativo n. 51 del 1998) giudichi sull'appello medesimo in composizione collegiale (laddove, invece, la decisione impugnata è stata emessa dal tribunale in composizione monocratica). Ponendosi su un piano «sostanzialistico», e non puramente «nominalistico», viene prefigurata, in tal modo, una «progressione» tra giudice di primo grado e giudice di appello che ripete, nei fatti, quella già esistente tra pretore e sezione lavoro del tribunale.

Sotto diverso profilo, onde evitare dubbi interpretativi e difficoltà operative collegati alla peculiarità della statuizione normativa, si è chiarito che quando una delle parti abbia proposto appello davanti al tribunale entro il 31 dicembre 1999, gli eventuali ulteriori appelli delle altre parti contro la stessa sentenza vadano proposti anch'essi al tribunale, quantunque successivi alla predetta data. Qualora, poi, in violazione di siffatto disposto, l'appello successivo venga comunque proposto alla corte di appello, si è delineato un agile meccanismo di «riunione» delle due impugnazioni dinanzi al giudice effettivamente competente: la corte adita dovrà cioè rimettere con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge assicurano – mediante l'inserimento di apposite «clausole di salvezza» – il coordinamento della nuova disciplina dettata per l'appello in materia di lavoro con le disposizioni transitorie generali degli articoli 132 e 134 del decreto legislativo n. 51 del 1998.

L'articolo 3 del decreto-legge attua, come già anticipato *in limine*, il differimento della data di efficacia delle regole sulla composizione del tribunale in materia penale e di quelle ad esse parenteticamente connesse.

Al riguardo va ricordato, invero, come i nuovi articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del decreto legislativo n. 51 del 1998, ridefiniscano – in puntuale ossequio al criterio direttivo enunciato dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge delega 16 luglio 1997, n. 254 – il riparto di attribuzioni tra giudice collegiale e giudice monocratico in materia penale nel segno di una sensibilissima dilatazione dell'area di intervento del secondo. Al tribunale in composizione collegiale vengono infatti riservati – sia pure in aggiunta ad un significativo ventaglio di ipotesi criminose individuate *nominatim* (articolo 33-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale) – i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni (comma 2 del medesimo articolo), mentre in tutti gli altri casi il tribunale è chiamato a giudicare in composizione monocratica (articolo 33-*ter* del codice di procedura penale). Se si considera che il limite generale della competenza pretorile risultava per converso fissato (*ex* articolo 7, comma 1, del codice di procedura penale, abrogato dall'articolo 218 del decreto legislativo n. 51 del 1998) in soli quattro anni di pena detentiva (salve le competenze specifiche per i reati singolarmente individuati dal comma 2 dello stesso articolo 7), si comprende come si sia al cospetto di una vera e propria rivoluzione copernicana, che – precludendo al definitivo tramonto dell'idea per cui al giudice singolo andrebbe riservata soltanto l'amministrazione della giustizia «minore» – fa di tale giudice il gestore «normale» degli affari penali, anche quando si tratti di episodi criminosi di rilevante gravità.

Siffatta scelta strategica, peraltro – come si avvertiva già nella relazione al decreto legislativo n. 51 del 1998 – era ineluttabil-

mente destinata a generare problemi di funzionalità sul versante delle forme processuali, a fronte della concomitante direttiva della legge delega n. 254 del 1999 (articolo 1, comma 1, lettera e)), anch'essa puntualmente recepita nel decreto legislativo (articolo 190 e seguenti), che imponeva l'adozione del rito pretorile come modello processuale tipico per le cause trattate dal giudice monocratico. Detto rito, infatti, pensato *ab origine* nella cornice di un sistema che fissava a livelli incomparabilmente più bassi la competenza del giudice singolo, e come tale ispirato da intenti di vistosa semplificazione, non appariva - e non appare - idoneo ad assicurare un livello adeguato di garanzie in rapporto a tipologie di reato che varchino determinate soglie di gravità (si pensi, *in primis*, alla «perdita» dell'udienza preliminare, costituente, nel rito «ordinario», un fondamentale momento di verifica dell'ipotesi accusatoria).

Della conseguente esigenza di incisiva revisione del rito davanti al tribunale in composizione monocratica si facevano portatori, già all'indomani dell'emanazione del decreto legislativo sul «giudice unico», un disegno di legge governativo (Atto Camera n. 4625-*bis*) e numerose proposte di legge parlamentare (Atto Camera n. 411 e collegati), il cui testo coordinato, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 10 febbraio 1999, si trova attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 3807).

L'impossibilità di pervenire all'approvazione definitiva di tale testo, stante la sua particolare ampiezza e complessità, entro la data «generale» di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo n. 51 del 1998, rende, dunque, necessario ed urgente procrastinare per un periodo circoscritto, atto a consentire l'esaurimento dell'accennato *iter* parlamentare, la data di operatività dei citati articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, sì da evitare «intermezzi» di diminuita garanzia e, al tempo stesso, disorientamenti negli operatori connessi ad altalenanti mutamenti delle norme processuali.

Mette conto segnalare, *per incidens*, come si sia senz'altro escluso che l'esigenza testè rappresentata potesse giustificare un (ulteriore) differimento «in blocco» dell'efficacia del decreto legislativo sul giudice unico. Lo slittamento della riforma ordinamentale connessa alla scomparsa della figura del pretore e dell'ufficio della procura della Repubblica presso la pretura risulterebbe infatti esiziale sul piano organizzativo: larga parte degli uffici giudiziari ha già varato o predisposto, di vero, una serie di misure in vista dell'imminente ristrutturazione, mentre il Consiglio superiore della magistratura ha opportunamente evitato di procedere - segnatamente per quanto attiene ai posti «direttivi» e «semidirettivi» - alla copertura delle vacanze di organico verificatesi *medio tempore* negli uffici destinati alla soppressione. In tale panorama, ogni ulteriore rinvio della ristrutturazione stessa sarebbe inevitabilmente fonte di disaffezione e di disfunzione.

Ergo, l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge - lasciando inalterata la data generale di efficacia della riforma, di cui al comma 1 dell'articolo 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998 - stabilisce, in deroga ad essa, che le disposizioni previste dai citati articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale divengano efficaci solo in un momento successivo, individuato segnatamente nel 2 gennaio 2000. Sino a tale data, il tribunale giudicherà in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 2 giugno 1999, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni (nuovi commi 2-*bis*, lettera a), e 2-*ter*, primo periodo, dell'articolo 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998).

In tal modo, viene transitoriamente conservato lo *status quo ante* per quanto attiene al *discrimen* tra i campi d'azione del giudice collegiale e del giudice singolo ed ai correlati livelli di garanzia: salva, ovviamente, la trasformazione delle questioni

connesse a siffatto riparto da questioni di competenza tra organi giudiziari diversi (tribunale e pretore) in questioni di composizione (collegiale o monocratica) del medesimo organo (tribunale), secondo la particolare disciplina in proposito tratteggiata dal decreto legislativo n. 51 del 1998 (si vedano, in particolare, gli articoli 33-*quinquies* e seguenti del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 170 del decreto legislativo).

Lo *spatium temporis* così prefigurato potrà servire anche per una eventuale rimediatazione, «a monte», degli stessi spazi d'intervento del giudice monocratico: spazi che, pur tenendo conto della cardinale esigenza di recupero dell'efficienza della macchina giudiziaria tramite un significativo risparmio di risorse umane, sono sembrati comunque a molti - specie nel mondo forense - eccessivamente dilatati nel confronto con la contrapposta aspirazione al mantenimento, per i reati di «fascia elevata», delle garanzie di maggior equilibrio e ponderazione proprie della decisione collegiale.

Lo slittamento della data di efficacia viene esteso ad ulteriori disposizioni del decreto legislativo n. 51 del 1998 che trovano la loro premessa logico-giuridica nel nuovo assetto dei rapporti collegiale-monocratico, e che non hanno pertanto ragione d'essere applicate - anche nell'accennata prospettiva del mantenimento transitorio dello *status quo ante* - fin quando tale nuovo assetto non divenga operativo.

Si tratta, anzitutto, quanto alle norme «a regime», della disposizione del secondo comma dell'articolo 42-*quater* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, aggiunto dall'articolo 8 del decreto legislativo sul «giudice unico», che include tra le «incompatibilità» stabilite a carico dei giudici onorari di tribunale la preclusione per gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio ad esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale essi svolgono le funzioni onorarie e a rappresentare o difendere

le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Tale preclusione risulta di vero collegata al nuovo riparto di attribuzioni monocratico-collegiale sotto un duplice profilo. Da un lato, cioè, e sul piano della *ratio*, essa è stata sancita in accoglimento di istanze diffuse, provenienti in special modo dal mondo dell'avvocatura (nell'ambito del quale è emersa viva preoccupazione per i rischi di commistione e confusione di ruoli connessi all'esercizio contemporaneo dell'attività professionale e di quella giurisdizionale), ma che risultavano in buona parte alimentate dall'eclatante aumento delle attribuzioni del giudice onorario (in quanto potenziale giudice monocratico di tribunale) rispetto a quelle proprie del «vecchio» vice pretore onorario (legate alla competenza pretorile). Dall'altro lato, e sul fronte più propriamente organizzativo, i riflessi negativi, in termini di disponibilità di risorse umane, indotti alla preclusione in questione erano destinati a venir «ammortizzati» dal contemporaneo previsto aumento delle disponibilità di giudici «professionali» connesso al minore impiego del collegio nella trattazione degli affari penali. È evidente, infatti, come l'impossibilità di esercitare la professione forense dinanzi a tutti gli uffici giudiziari del circondario sia suscettiva di rappresentare - oltre che un motivo di restringimento dei futuri serbatoi di reclutamento dei giudici onorari - anche una ragione immediata di dismissione delle funzioni per numerosi magistrati onorari che, già in servizio presso i soppressi uffici di pretura in qualità di vice procuratori onorari, assumeranno «di diritto», il 2 giugno 1999, la qualità di giudici onorari del tribunale cui sono trasferite le funzioni dell'ufficio di pretura al quale erano addetti (*ex* articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 51 del 1998), rimanendo quindi automaticamente soggetti al relativo regime di incompatibilità.

In tale prospettiva, onde evitare che l'istituzione del giudice unico di primo grado si risolva, almeno nell'immediato, con

eterogeneità dei fini, in un fattore di diminuzione (anziché di accrescimento) delle capacità di risposta degli uffici giudicanti, appare necessario collegare temporalmente l'operatività dell'incompatibilità in questione a quella del nuovo regime di composizione del tribunale.

Discorso omologo è da tenere, *mutatis mutandis*, anche in relazione ai vice procuratori onorari delle procure della Repubblica presso i tribunali, i quali, per il richiamo all'articolo 42-*quater* contenuto nell'articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941 (come sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 51 del 1998), risulterebbero anch'essi soggetti, alla data del 2 giugno 1999, alla incompatibilità in discorso.

È previsto, ancora, il differimento della data di efficacia della disposizione di cui all'articolo 43-*bis*, terzo comma, lettera *b*), dell'ordinamento giudiziario, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 51 del 1998: disposizione in forza della quale nell'assegnazione del lavoro ai giudici del tribunale deve seguirsi il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale - oltre alle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare - anche la trattazione di reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione. Tale criterio si traduce, per vero, anch'esso nella previsione di un apporto dei giudici onorari di tribunale all'amministrazione della giustizia penale più circoscritto rispetto a quello già offerto dai vice pretori onorari, atteso che - se pure detto limite di pena detentiva coincide con quello della «vecchia» competenza pretorile - resta nondimeno escluso, di norma, l'affidamento ai giudici onorari dei procedimenti relativi ai reati già specificamente attribuiti alla competenza del pretore dal comma 2 dell'articolo 7 del codice di procedura penale, ancorché puniti con pena massima più elevata (reati che peraltro contribuiscono in modo determinante a costituire il carico di lavoro

degli uffici giudiziari, comprendendo fatti-specie quale il furto aggravato, la truffa aggravata, la violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e così via dicendo).

Tale limitata utilizzabilità dei giudici onorari, anch'essa «assorbibile» dal sistema solo in quanto compensata dalla maggiore disponibilità di giudici ordinari conseguente alla preconizzata drastica diminuzione dei procedimenti penali per i quali è richiesta la decisione del collegio, rischierebbe evidentemente di porre seri problemi di funzionalità degli uffici fin quando detta diminuzione non avrà luogo.

Nel procrastinare la data di operatività della disposizione in parola al 2 gennaio 2000, l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge ha cura di precisare che, medio tempore, l'assegnazione degli affari penali ai giudici onorari di tribunale - ferma l'esclusione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare - resta ancorata *in toto* alla pregressa competenza pretorile (nuovo comma 2-*ter*, secondo periodo, dell'articolo 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998).

Analoghe considerazioni possono svolgersi riguardo all'articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 1998, che detta corrispondenti criteri limitativi in tema di delegabilità delle funzioni del pubblico ministero ai vice procuratori onorari addetti agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale. Al differimento della data di efficacia di tale disposizione - parimenti previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge - non è stato peraltro necessario abbinare una specifica disciplina intertemporale, in quanto la delega delle funzioni del pubblico ministero è consentita, in via generale, soltanto in rapporto ai procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica (primo comma del citato articolo 72), i quali, fino al 2 gennaio 2000, coincideranno con quelli già di competenza del pretore.

Legato al mantenimento dell'attuale riparto di attribuzioni tra giudice collegiale e giudice monocratico, nonché ad evidenti esigenze organizzative e di salvaguardia delle attività già compiute per le udienze preliminari in corso alla data del 2 giugno 1999 e per quelle già fissate, è lo slittamento di operatività della disposizione di cui all'art. 171 del decreto legislativo n. 51, che introduce nuove figure di incompatibilità nel testo dell'art. 34 codice di procedura penale.

Per quanto attiene, infine, alla disciplina transitoria, è stato necessario estendere il differimento agli articoli 220, 221 e 222, comma 2, del decreto legislativo n. 51 del 1998 (nuovo comma 2-bis, lettera e), dell'articolo 247 del medesimo decreto legislativo, *sub* articolo 3, comma 3, del decreto-legge), i quali dettano disposizioni concernenti i procedimenti in corso relativi a reati che, già attribuiti alla competenza del giudice collegiale, risultino demandati, in base alla nuova disciplina, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. Modificando i riferimenti alla data generale di efficacia del decreto sul «giudice unico» contenuti negli articoli 220 e 222, comma 2, si chiarisce, altresì, che tali disposizioni diverranno operative in concomitanza con il nuovo riparto di attribuzioni (articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge).

L'articolo 4 del decreto-legge reca una disposizione intesa ad assicurare la certezza e la funzionalità del sistema di regole che, a mente degli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, disciplinano la composizione degli uffici giudiziari ed i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici - il cosiddetto sistema tabellare - a garanzia della precostituzione del giudice e dell'ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale: disposizione resa necessaria ed urgente dalla circostanza che, per un verso, le tabelle biennali attualmente in vigore (con gli annessi criteri di assegnazione degli affari) si

riferiscono al pregresso assetto ordinamentale, e, per l'altro, in numerose sedi giudiziarie non risultano ancora predisposte variazioni da adottare in via di urgenza con provvedimenti dei dirigenti degli uffici, a norma del secondo comma del citato articolo 7-bis.

Si prevede, pertanto, che - ferma restando la possibilità di intervenire a mezzo di tali provvedimenti - a partire dalla data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998, qualora non siano stabiliti le nuove tabelle ed i nuovi criteri di assegnazione degli affari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni di detto decreto ed alle connesse necessità organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle ed i criteri di assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario (articolo 4 del decreto-legge).

Completa il decreto-legge una disposizione in tema di tenuta dei registri penali (articolo 5), volta, per un verso, ad evitare incertezze interpretative e difformità applicative e, per l'altro, a consentire agli uffici giudiziari un approccio graduale e non traumatico con la nuova organizzazione. A tali scopi, si stabilisce che fino a quando non sarà emanato l'apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari sulla tenuta dei registri, nonché quello di approvazione dei modelli dei nuovi registri, continuino ad osservarsi, per gli affari attribuiti al tribunale in composizione monocratica, le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione, e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli. Soluzione, questa, che appare ragionevole anche a fronte della temporanea conservazione della competenza pretorile

come criterio di attribuzione degli affari al tribunale monocratico.

Giova sottolineare, a tal riguardo, come il ricorso ad una norma di rango primario risulti necessario a fini di ricognizione e conferma del potere del Ministro di grazia e giustizia di disciplinare con regolamento la materia della tenuta dei registri: potere già previsto dall'articolo 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ma con disposizione che, per collocazione e scansioni temporali, potrebbe considerarsi legata all'entrata in vigore del nuovo codice di rito del 1988, e dunque non più valevole nella presente contingenza. Lo specifico e distinto riferimento al decreto ministeriale di approvazione dei modelli dei registri tiene conto,

a propria volta, della soluzione adottata dall'articolo 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (recante il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), che per l'appunto demanda ad un distinto decreto del Ministro di grazia e giustizia l'approvazione dei modelli dei registri obbligatori.

L'articolo 6 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

(*Omissis*)

Art. 37. - 1. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e di procuratore aggiunto dello stesso ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati.

2. Entro centottanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, i magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. Nell'assegnazione dei posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di sezione di tribunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell'esercizio delle precedenti funzioni.

3. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 2, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:

- a) consigliere di corte di cassazione, limitatamente ai magistrati titolari dei posti soppressi indicati nell'articolo 33, comma 2;
- b) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;

c) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta.

4. I magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 che nel termine perentorio previsto non hanno richiesto l'assegnazione a norma del comma 2 o la destinazione a norma del comma 3, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi, o, se si tratta di magistrati già titolari di posti di presidente di sezione di tribunale, presso lo stesso ufficio in cui esercitavano le loro funzioni. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione a norma del comma 2 e che non hanno richiesto la destinazione a norma del comma 3.

5. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

6. In deroga all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attività nell'ufficio al quale sono stati destinati a norma dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, o, se in soprannumero, senza l'osservanza di alcun termine.

(Omissis)

Art. 132. - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 133, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incumbenti.

3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.

(Omissis)

Art. 134. - 1. L'appello contro le sentenze del pretore emesse anteriormente alla data di efficacia del presente decreto e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte di appello.

2. La causa è definita sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.

(*Omissis*)

Art. 220. - 1. Se, alla data di efficacia del presente decreto, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza è tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.

(*Omissis*)

Art. 222. - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 219, comma 1, quando alla data di efficacia del presente decreto è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora già stabiliti.

2. Se l'udienza è fissata davanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa è tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo davanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile nello stesso giorno.

3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui, a norma dell'articolo 47, vi è mutamento della sede di trattazione del procedimento. In tali casi è fissata una nuova udienza.

4. I titolari degli uffici curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

(*Omissis*)

Art. 247. - 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1, e 40, commi 1 e 3.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, divengono efficaci alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.

Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire la data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, che regolano il riparto delle attribuzioni in materia penale tra il tribunale in composizione collegiale ed il tribunale in composizione monocratica, in vista dell'approvazione definitiva della riforma del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, attualmente in fase di avanzato esame da parte del Parlamento;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni intese a favorire l'attività degli uffici giudiziari ed evitare momenti di disfunzionalità nella prima e più delicata fase di attuazione della riforma intesa all'istituzione del giudice unico di primo grado;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro un anno».

Articolo 2.

1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis».

2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «L'appello contro le sentenze del pretore» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore».

3. Dopo l'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis*. - 1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.

2. Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.».

Articolo 3.

1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247».

2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Se l'udienza è fissata davanti al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247 è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

a) articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

b) articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del presente decreto;

c) articoli 42-*quater*, comma 2, e 43-*bis*, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

d) articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-*quater*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

e) articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;

f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.

2-*ter*. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-*bis* del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonchè la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1».

Articolo 4.

1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 5.

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1999.

CIAMPI

D'ALEMA - DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO